N.° 1409.

Legge colla quale sono date disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio.

45 agosto 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre corrente anno, nelle Province infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva, o banda armata, composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai Tribunali militari, di cui nel libro II, parte II del Codice penale militare, e con la procedura determinata dal capo III del detto libro.

Art. 2.

I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti.

A coloro che non oppongono resistenza, non che
ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti d’ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo.

Art. 5.

Sarà accordata a coloro, che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, la diminuzione da uno a tre gradi di pena.

Tale pubblicazione dovrà essere fatta per bando in ogni Comune.

Art. 4.

Il Governo avrà pure facoltà, dopo il termine stabilito nell’articolo precedente, di abilitare alla volontaria presentazione col beneficio della diminuzione di un grado di pena.

Art. 5.

Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re e di due Consiglieri provinciali.

Art. 6.

Gl’individui, di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena stabilita dall’alinea 2 dell’art. 29 del
Codice penale, che sarà applicata dal competente Tribunale circondariale.

Art. 7.

Il Governo del Re avrà facoltà d'istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali e bass-ufficiali ed ordinare lo scioglimento.

I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilitati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo, il quale sarà a carico dello Stato.

Art. 8.

Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 5, 22, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. - Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

Art. 9.

In aumento del capitolo 95 del bilancio approvato pel 1865, è aperto al Ministero dell'Interno il credito di un milione di lire per sopporire alle spese di repressione del brigantaggio.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 15 agosto 1863.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

U. Peruzzi.

N.° 1410.

REGIO DECRETO col quale è conceduto un nuovo termine per la presentazione al cambio degli antichi titoli di rendita del Debito Pubblico.

11 agosto 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Vista la legge 4 agosto 1861, n.° 174;
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

È conceduto un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo per la presentazione degli antichi titoli di rendita che devono essere cambiati in titoli di rendita italiana.